



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
Provincia Ogliastra

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione della mensa scolastica presso le scuole del Comune, laddove il servizio è istituito e funzionante.

Articolo 2

Finalità

1. Il servizio oggetto del presente regolamento rientra tra le finalità di cui alla Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 "Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate".

Articolo 3

Modalità di gestione

1. Il servizio di mensa scolastica è assicurato dal Comune che vi provvede tramite l'affidamento della gestione a terzi, così come previsto dall'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Articolo 4

Servizio a domanda individuale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, il servizio di mensa scolastica è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale.

CAPO II - GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 5

Criteri organizzativi

1. L'attività del Comune, nella gestione del servizio, persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti, adottando modalità ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità.

2. Il servizio di mensa scolastica osserva il calendario scolastico.

Articolo 6

Compiti dell'impresa appaltatrice

1. L'impresa che si aggiudica il servizio al fine di consentire all'ufficio competente di poter effettuare verifiche sul regolare svolgimento del servizio, dovrà consegnare a cadenza mensile in busta chiusa e distinti per giornata, i bollini mensa ritirati.

Articolo 7

Utenti

1. Possono usufruire del servizio di mensa scolastica:
 - a) per la scuola dell'infanzia: i bambini frequentanti;
 - b) per la scuola primaria e secondaria: gli alunni che frequentano classi funzionanti a tempo pieno o con rientri pomeridiani; i cui genitori, o chi ne fa le veci, abbiano presentato domanda entro il 10 settembre.
 - c) su espressa indicazione dell'ufficio di assistenza sociale il servizio potrà essere esteso ad individui che versano in situazioni di particolare disagio e sarà cura dell'Ufficio stabilire l'eventuale contribuzione;
2. Le domande di cui al precedente comma, da compilare su apposito modulo fornito dal Comune, devono essere rinnovate di anno in anno unitamente alla certificazione ISEE in corso di validità.

Articolo 8

Menù - Tabelle dietetiche

1. I menù e le tabelle dietetiche sono formulate in collaborazione con il competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.
2. Nel capitolato regolante il servizio possono essere previste particolari caratteristiche dei prodotti nel rispetto delle politiche ambientali, cibi a KM 0, IGP, prodotti biologici e quant'altro venga ritenuto utile per la salvaguardia della salute degli utenti

CAPO III - PERSONALE

Articolo 9

Personale addetto al servizio di mensa

1. Il personale assegnato a cura e spese del gestore deve possedere i requisiti soggettivi e di idoneità sanitaria previsti dalle vigenti disposizioni, annualmente certificati dal competente servizio sanitario della A.S.L..

Articolo 10

Personale docente statale

1. L'individuazione del personale insegnante statale avente diritto alla fruizione gratuita del servizio di mensa viene effettuato dalla competente autorità scolastica secondo le modalità eventualmente stabilite con apposito decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

CAPO IV - CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE

Articolo 11

Contribuzione delle famiglie - Criteri generali

1. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 31/84 i destinatari dei servizi usufruiscono degli interventi contribuendo alla copertura finanziaria dei relativi costi con una quota determinata dai Comuni in base alle loro condizioni economiche.
2. La misura della contribuzione della famiglia è determinata, annualmente, dalla giunta comunale, secondo i principi ed i criteri di cui al presente regolamento.
3. Le contribuzioni possono essere diversificate in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, secondo i principi stabiliti dall'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e nei limiti e con le modalità stabilite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni nonché dei successivi decreti applicativi.

Articolo 12

Consegna buoni pasto e modalità di pagamento delle contribuzioni delle famiglie

1. Per usufruire del servizio, previo pagamento della dovuta contribuzione, verranno consegnati alle famiglie dei bollini mensa. Ciascun bollino è identificato con un codice alfanumerico ed è strettamente personale.
2. La quantità minima di bollini è stabilita in n. 25. Solo nell'ultimo mese dell'anno scolastico il numero di bollini può essere richiesto in misura inferiore a quello minimo stabilito.
3. Il pagamento della contribuzione delle famiglie può essere effettuato con versamento:
 - a) a mezzo di conto corrente postale intestato al tesoriere comunale;

- b) a mezzo bonifico bancario sul conto della tesoreria comunale;
4. Copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all'Ufficio Servizi Scolastici che provvederà alla consegna dei bollini mensa;
5. In caso di mancata consegna del bollino al servizio mensa, l'accesso alla refezione è consentito per soli 2 giorni ed al terzo giorno dovranno essere consegnati i bollini arretrati.

Articolo 13

Agevolazioni - Esenzioni

1. A richiesta degli interessati possono essere accordate particolari riduzioni o esenzioni totali dalla contribuzione alle famiglie che versano in particolari condizioni di bisogno determinate da disagi sanitari, psicologici e conseguentemente economici che rendono impossibile il pagamento della contribuzione.
2. Le condizioni di bisogno di cui al comma precedente devono essere certificate dal competente ufficio del Servizio Sociale del Comune.
3. Il Servizio Sociale del Comune nel caso si verifichi il modificarsi della situazione di disagio certificata, è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'ufficio dei Servizi Scolastici che provvederà a revocare o modificare l'esenzione totale o parziale della contribuzione.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

Art. 15**Norme abrogate.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 16**Individuazione delle unità organizzative.**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'unità organizzativa competente e responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, viene individuata nel Servizio Pubblica Istruzione.

Art. 17**Termine per la conclusione dei procedimenti.**

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come prescritto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. vengono fissati come dal seguente prospetto:

INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
Domanda per usufruire del servizio	30 (trenta)
Domanda di esenzione o riduzione (nelle ipotesi di cui all'art 13 comma 1)	30 (trenta)

Art. 18**Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata in maniera permanente nel sito istituzione del Comune.

2. Copia del presente regolamento è inviata:

- all'autorità scolastica competente;
- al gestore del servizio mensa.

Art. 19

Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento troverà applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) il capitolato speciale d'appalto disciplinante le modalità di svolgimento del servizio.

Art. 20

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione